



**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio.

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n°1 della G.U.R.S. n°13 del 31.03.2017.

VISTO il **D.D.S. n° 5691 del 29.11.2016**, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti della signora **Galeazzo Anna Maria** il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in **Euro 516,46**, per la realizzazione di opere abusive in un fabbricato a Carini (PA).

VISTA l'istanza prot. n° 1032 del 01.02.2017, con la quale la signora **Galeazzo Anna Maria** ha dichiarato e dimostrato mediante *"ingrandimento del fotogramma n°571 della fotogrammetria della Società Aerofotogrammetrica Siciliana del mese di luglio 1982"* che le opere abusive realizzate sono antecedenti all'imposizione del relativo vincolo paesaggistico, che è vigente in quel territorio dal 12.06.1986, sollevando un rilievo al preavviso di accoglimento prot. n°2239 del 02.11.2016.

VISTA la nota prot. n°1616 del 20.03.2017 della Soprintendenza di Palermo, che **"accoglie la comunicazione avanzata"** dalla ricorrente, facendo venire meno il presupposto in virtù del quale è stato adottato il citato decreto D.D.S. n° 5691 del 29.11.2016, in particolare **"si evince la presenza del manufatto in oggetto in epoca anteriore al vincolo"**.

VISTA l'istanza della signora Galeazzo Anna Maria datata 27.01.2017, con la quale ha chiesto l'annullamento del D.D.S. 5691 del 29.11.2016. , in virtù delle citate motivazioni.

RITENUTO ai sensi dell'art. n°5 della L.R. n°17 del 31.05.1994 è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'abuso edilizio nei casi di vincoli di tutela paesaggistica apposti successivamente alla commissione dell'abuso edilizio stesso, circostanza che ricorre nel caso in esame.

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale di questa Amministrazione ad annullare il più volte citato D.D.S. n° 5691 del 29.11.2016 evidentemente viziato.

RITENUTO per la ragione su esposta di dovere annullare il D.D.S. n° 5691 del 29.11.2016.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è annullato il D.D.S n° 5691 del 29.11.2016, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 516,46, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art. 2) Per effetto del superiore annullamento, la signora **Galeazzo Anna Maria** non è tenuta al pagamento della predetta sanzione di cui al D.D.S n° 5691 del 29.11.2016.

Art. 3) L'accertamento di €. 516,46 di cui al D.D.S. n° 5691 del 29.11.2016, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2016 è ridotto di pari importo.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 7 aprile 2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to**